



Accordo Quadro Rep. n. 35/2017

Oggetto: Affidamento del servizio di somministrazione di lavoro a tempo  
determinato da impiegare per le necessità di carattere temporaneo dell'AIFA –  
CIG 6940681F23

Stipula: 21/07/2017

Decorrenza: 24/07/2017

Scadenza: 23/07/2018

### INDICE

Art. 1 - Valore delle premesse e degli allegati e norme regolatrici

Art. 2 - Oggetto dell'Accordo Quadro

Art. 3 – Durata dell'Accordo Quadro

Art. 4 – Corrispettivo, Fatturazione e modalità di pagamento

Art. 5 – Procedura di stipula dei contratti

Art. 6 – Disciplina dei contratti

Art. 7 – Attivazione delle singole richieste di fornitura e requisiti del personale

Art. 8 – Compiti, obblighi e responsabilità dell'Aggiudicatario

Art. 9 - Obblighi dell'Aggiudicatario derivanti da normative specifiche

Art. 10 - Modalità generali di esecuzione del servizio

Art. 11 – Responsabilità e oneri a carico dell'AIFA

Art. 12 – Continuità operativa

Art. 13 – Direttore dell'esecuzione dell'Accordo Quadro e Responsabile

Coordinatore

Art. 14 – Obblighi relativi alla sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro

Art. 15 - Responsabilità Civile e Polizza Assicurativa

Art. 16 - Cauzione

Art. 17 -- Penali

Art. 18 -- Recesso unilaterale dall'Accordo Quadro

Art. 19 -- Risoluzione dall'Accordo Quadro

Art. 20 - Divieto di cessione dell'Accordo Quadro, dei Servizi e del credito -

Disciplina del Subappalto

Art. 21 - Obbligo di segretezza e/o riservatezza e Conflitto d'interessi

Art. 22 -- Diritti sindacali

Art. 23 - Trattamento e protezione dei dati personali

Art. 24 - Obblighi e responsabilità dell'Aggiudicatario nei confronti del personale

utilizzato per l'esecuzione del presente Accordo Quadro

Art. 25 - Foro competente

Art. 26 - Oneri fiscali e spese contrattuali

Allegati all'Accordo Quadro

REPUBBLICA ITALIANA

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

AREA AMMINISTRATIVA

Ufficio Attività Negoziiali e Gestione Patrimonio

REP. N. 35/2017

.. ..

L'anno 2017, il giorno 21 del mese di luglio, in Roma, alla Via del Tritone n. 181,


nella sede dell'Agenzia Italiana del Farmaco.

Davanti a me, Francesco Clementi, Ufficiale rogante dell'Agenzia Italiana del

Farmaco, giusta determinazione del Direttore Generale p.t. n. 245 del 16/02/2017,

sono presenti i signori:

Mario Giovanni MELAZZINI, nato a Pavia il 10/08/1958, in qualità di Direttore

  
Generale e, per la carica, legale rappresentante p.t. dell'Agenzia Italiana del  
Farmaco, giusta i poteri conferiti con Decreto del Ministero della Salute in data  
17/11/2016, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio Registro "Visti Semplici", fg.  
n. 1347, in data 18 novembre 2016;

Giuseppe Biazzo, nato a Torino il 04/06/1965, in qualità di Amministratore  
Delegato, munito dei necessari poteri di firma, della ORIENTA SpA.

I contraenti della cui identità personale, io Ufficiale rogante sono certo, mi  
chiedono di ricevere il presente atto con il quale convengono e stipulano il  
seguito

**ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A  
TEMPO DETERMINATO**

**TRA: AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO**, con sede legale in Roma, Via del Tritone n.  
181 – 00187, codice fiscale n. 97345810580 e Partita IVA n. 08703841000, nella  
persona di Mario Giovanni Melazzini, nato a Pavia il 10/08/1958, in qualità di  
Direttore Generale, e, per la carica, legale rappresentante p.t. dell'Agenzia Italiana  
del Farmaco, giusta i poteri conferiti con Decreto del Ministro della Salute del 17  
novembre 2016, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al Registro "Visti  
Semplici", fg. n. 1347, in data 18 novembre 2016, ed elettivamente domiciliato, ai  
fini del presente Accordo Quadro, in Roma, Via del Tritone n 181;

**E: ORIENTA SpA**, con sede legale in Roma viale Luigi Schiavonetti n. 270/300,  
Codice Fiscale e Partita IVA 05819501007, nella persona di Giuseppe Biazzo, nato a  
Torino, il 04/06/1965, in qualità di legale rappresentante pro tempore munito dei  
necessari poteri di firma.

**PREMESSO CHE**

a) ai termini in corsivo di cui appresso viene attribuito, ai fini del presente *Accordo*



Quadro, il significato riportato a fianco di ciascuno di essi:

- *Accordo Quadro*, indica il presente Accordo Quadro fra le *Parti*;
- *AIFA*, indica l'Agenzia Italiana del Farmaco, come in epigrafe individuata e rappresentata;
- *Fornitore contraente e/o Aggiudicatario*, indica ORIENTA SpA, come in epigrafe individuato e rappresentato, in qualità di aggiudicatario della gara per l'affidamento del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato da impiegare per le necessità di carattere temporaneo dell'AIFA – CIG 6940681F23, e contraente del presente Accordo Quadro;
- *Parte*, indica a seconda dei casi l'AIFA o il *Fornitore contraente*;
- *Parti*, indica congiuntamente l'AIFA e il *Fornitore contraente*;
- *Bando di gara*, indica il bando inviato all'Ufficio Pubblicazioni della Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea in data 02/03/2017 – ID 2017-028932 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 5<sup>a</sup> Serie Speciale n. 27, del 06/03/2017;
- *Disciplinare di gara*, indica il documento prot. AIFA n. ANGP/22620 del 06/03/2017 e i relativi allegati, con il quale l'AIFA mediante le pubblicazioni effettuate secondo le modalità disposte dagli artt. 72 e 73 del D. Lgs. del 18 aprile 2016 n. 50 e dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2/12/2016 (in G.U. n. 20 del 25/01/2017) di cui all'art. 73 comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016, ha bandito una gara nella forma della procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. del 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. per l'affidamento del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato da impiegare per le necessità di carattere temporaneo dell'AIFA – CIG 6940681F23;
- *Capitolato Tecnico*, indica il documento, redatto dall'AIFA nell'ambito della





interna in data 09/05/2017, 22/05/2017, 23/05/2017 e 26/05/2017, l'offerta presentata dal *Fornitore contraente* è risultata quella economicamente più vantaggiosa e, pertanto, l'appalto è stato allo stesso aggiudicato con determina del Direttore Generale n. 1163 del 15/06/2017 come da avviso di aggiudicazione della procedura di gara pubblicato in data 15/06/2017 sul sito web istituzionale dell'AIFA; e) il *Fornitore contraente* ha dichiarato di possedere i requisiti di ordine generale per la partecipazione alle procedure di affidamento di servizi e forniture di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016, nonché quelli richiesti ai sensi dell'art. 83 del D.lgs. n. 50/2016 nel *Disciplinare e nel Bando di gara* per l'ammissione alla gara; L'AIFA procede ai sensi dell'art. 92, comma 3, del D. Lgs. n. 159/2011, sussistendone le condizioni.

Tutto ciò premesso, tra le *Parti*, come sopra rappresentate, si conviene e si stipula quanto segue:

**Art. 1 - Valore delle premesse e degli allegati e norme regolatrici**

1. Le *Parti* convengono che le premesse e tutti i documenti richiamati e gli atti menzionati nell'*Accordo Quadro* ne costituiscono parte integrante e sostanziale, anche se non materialmente allegati.

2. I *Servizi* sono regolati, oltre che dall'*Accordo Quadro*, dai seguenti atti: *Disciplinare e Bando di gara, Capitolato Tecnico, Offerta economica* e il suo *Giustificativo*, l'*Offerta Tecnica* allegati all'*Accordo Quadro* rispettivamente sub n. 1, 2 e 3;

3. Le *Parti* convengono che, in caso di divergenza fra la disciplina contenuta nei predetti documenti, si applicherà a scelta dell'AIFA la normativa alla stessa più favorevole.

4. Per quanto in essi non espressamente stabilito e convenuto, si farà riferimento al



D. Lgs. n. 50/2016 e alle altre disposizioni di legge vigenti in materia nonché alle norme del codice civile.

5. In caso di discordanza o contrasto, gli atti e documenti di gara di cui in premessa prodotti dall'AIFA prevarranno su quelli prodotti dal *Fornitore contraente*, salvo eventuali modifiche espressamente concordate dalle *Parti*.

6. Le clausole del presente *Accordo Quadro* potranno essere sostituite, modificate o abrogate per congiunta volontà dell'AIFA e del *Fornitore contraente*, nonché per effetto di norme aventi carattere dispositivo contenute in leggi o regolamenti entrati in vigore successivamente alla sottoscrizione del *Accordo Quadro* stesso.

#### Art. 2 - Oggetto dell'Accordo Quadro

1. Con il presente atto le *Parti* concludono un *Accordo Quadro* nell'ambito del quale AIFA avrà facoltà di affidare all'*Aggiudicatario* contratti specifici di somministrazione di lavoro temporaneo per le figure professionali di cui al vigente CCNL Comparto Ministeri, da impiegare per le necessità di carattere temporaneo della stessa AIFA.

2. Detti servizi sono quelli specificamente descritti nel Capitolato Tecnico e nella Relazione Tecnica di cui in Premessa cui integralmente si rimanda.

Costituiscono, altresì, oggetto del presente *Accordo Quadro* le forniture e/o servizi migliorativi, offerti in sede di gara dal *Fornitore contraente* al fine di ottimizzare il servizio, i quali verranno svolti senza alcun onere aggiuntivo per l'AIFA.

3. Non è previsto il diritto di esclusiva in favore del *Fornitore contraente*, potendo l'AIFA rivolgersi, in caso di improvvisa necessità o per operazioni particolarmente complesse, ad altro Operatore Economico specializzato debitamente selezionato.

#### Art. 3 – Durata dell'Accordo Quadro

1. Il presente *Accordo Quadro* ha durata e validità di mesi dodici a far data dal

24/07/2017 al 23/07/2018, salva la facoltà dell'AIFA di richiedere all'Aggiudicatario

l'estensione della durata dell'Accordo Quadro fino al completo esaurimento del

corrispettivo massimo previsto per la prestazione dei servizi oggetto del presente

Accordo Quadro, ove non esauritosi nell'arco dei dodici mesi di durata contrattuale,

fermo restando il limite di durata di cui all'art. 54, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016.

2. Nel corso di tale periodo l'AIFA potrà stipulare contratti specifici con l'Aggiudicatario.

3. E' facoltà dell'AIFA disporre la sospensione totale o parziale dei servizi con preavviso di 20 (venti) giorni, qualora - per motivi diversi anche a seguito di riorganizzazione di funzioni istituzionali, disposti da norme di legge, regolamenti, provvedimenti amministrativi interni - si rendesse necessaria, senza che il Fornitore contraente possa avanzare alcuna pretesa di risarcimento o quant'altro

#### Art. 4 – Corrispettivo, Fatturazione e modalità di pagamento

1. Il corrispettivo massimo dei contratti specifici per l'affidamento del Servizio di somministrazione di lavoro temporaneo che le Parti potranno sottoscrivere nel corso di validità del presente Accordo Quadro è stabilito in € 2.313.151,00 (duemilionitrecentotredicimilacentocinquantuno/00), oltre IVA e IRAP come per legge.

2. L'AIFA non garantisce all'Aggiudicatario un corrispettivo minimo per la durata di validità del presente Accordo Quadro, né un numero minimo di contratti specifici e/o di lavoratori somministrati per lo svolgimento del Servizio oggetto del presente Accordo Quadro, costituendo il presente Accordo Quadro unicamente il documento base per la regolamentazione dei contratti specifici.

3. Il valore di ciascun contratto specifico sarà determinato dalle prestazioni effettivamente richieste, sulla base dell'effettivo fabbisogno del personale, tenuto



17/11

conto anche dei vincoli finanziari e normativi, nonché di quelli derivanti dalla propria programmazione del personale e dalle previsioni di bilancio. Per la determinazione del tetto massimo dei lavoratori utilizzabili, si farà riferimento a quanto stabilito dai contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti al momento dell'utilizzo. In particolare, il corrispettivo mensile spettante all'Aggiudicatario è determinato dal prodotto aritmetico fra il costo delle ore lavorative (pari a € 15,53/ora per i profili di Area III-F1, pari a € 12,58/ora per i profili di Area II-F1, pari a € 13,29/ora per i profili di Area II-F2 e pari a € 11,85/ora per i profili di Area I-F1) effettivamente prestate, per il moltiplicatore (pari a 1,44), così come risultante dal Giustificativo presentato dall'Aggiudicatario a corredo dell'Offerta economica, per il numero dei lavoratori temporanei forniti:

$€ 11,85 \times 1,44 = € 17,06/\text{ora} \times \text{i profili Area I-F1}$

$€ 12,58 \times 1,44 = € 18,11/\text{ora} \times \text{i profili Area II-F1}$

$€ 13,29 \times 1,44 = € 19,13/\text{ora} \times \text{i profili Area II-F2}$

$€ 15,53 \times 1,44 = € 22,36/\text{ora} \times \text{i profili Area III-F1}.$

4. La quota di corrispettivo che l'AIFA corrisponderà all'Aggiudicatario a titolo di rimborso di oneri retributivi e contributivi si intende non compresa nella base imponibile di IVA.

5. La quota che l'AIFA andrà invece a corrispondere all'Aggiudicatario a titolo di compenso per l'attività resa (indicata quale Margine di Agenzia nel Giustificativo allegato all'Offerta economica) è soggetta a IVA nella misura di legge.

6. Qualsiasi variazione retributiva o contributiva (es. indennità, straordinari ove espressamente richiesti, elementi retributivi accessori il cui diritto matura all'evento, e altro), ogni qualvolta si verifichi, sarà comunicata dall'AIFA all'Aggiudicatario e dovrà essere immediatamente applicata e andrà a far parte



delle voci che costituiscono la base imponibile su cui si applica il margine d'agenzia offerto e risultante dal Giustificativo allegato all'*Offerta economica*.

7. Per il Servizio di somministrazione, l'AIFA si obbliga a corrispondere la TARIFFA ORARIA offerta - data dall'importo lordo orario da CCNL (€ 15,53 per i profili di Area III-F1, € 12,58 per i profili di Area II-F1, € 13,29 per i profili di Area II-F2 e € 11,85 per i profili di Area I-F1) moltiplicato per il MOLTIPLICATORE UNICO offerto dal concorrente – esclusivamente per le ore effettivamente lavorate e le festività nazionali previste per legge escluse le domeniche con esclusione di ulteriori eventuali assenze del lavoratore (es. per malattia ed infortunio, congedi, tutti i premessi retribuiti previsti nel CCNL di riferimento, congedi straordinari e ferie in quanto voci già comprese nel moltiplicatore offerto).

8. L'Aggiudicatario emetterà, per il Servizio in oggetto, fatture mensili intestate all'AIFA, corredate da un prospetto dettagliato contenente i seguenti dati:

- numero di contratto e nominativo del lavoratore;
- quantitativo delle ore effettivamente lavorate nel mese di fatturazione, suddivise per singolo lavoratore;
- n. buoni pasto maturati nel mese di fatturazione suddivisi per singolo lavoratore;
- TARIFFA ORARIA, così come derivante dall'offerta e dalla prestazione resa;
- retribuzioni accessorie; costo unitario delle stesse; relativo Margine di Agenzia;
- Margine di Agenzia e IVA sul Margine di Agenzia;
- totale fattura.

9. Ai fini del computo delle ore di lavoro effettuate dal prestatore di lavoro temporaneo, l'AIFA e il lavoratore somministrato sottoscriveranno un'apposita scheda "foglio presenze", indicante le ore lavorate, le indennità spettanti e gli eventuali buoni pasto maturati, che sarà trasmessa all'Aggiudicatario a cura del

lavoratore stesso.

10. Resta fermo che tutte le forniture e/o servizi migliorativi di cui all'articolo 2 comma 2 che precede verranno svolti senza alcun onere aggiuntivo per l'AIFA.

11. I corrispettivi non sono soggetti a revisione fino alla scadenza dell'Accordo Quadro e si intendono comprensivi di qualsiasi costo o onere sostenuto dall'Aggiudicatario per l'esecuzione dei Servizi, essendo espressamente esclusa la previsione di clausole di revisione dei prezzi ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.. L'Aggiudicatario rinuncia espressamente a qualsiasi azione o eccezione in merito, essendosi obbligato nel formulare la propria Offerta, a tenere conto di eventuali maggiorazioni di prezzi che dovessero intervenire durante la durata contrattuale.

12. Il Fornitore contraente rinuncia espressamente, ora per allora, a chiedere la risoluzione dell'Accordo Quadro per eccessiva onerosità sopravvenuta ai sensi dell'art. 1467 c.c. e la revisione del corrispettivo ai sensi dell'art. 1664 c.c.

13. In caso di variazioni in aumento o diminuzione dei Servizi che non superi il 2% del totale complessivo dei servizi appaltati, il corrispettivo di cui al presente articolo dovrà restare fisso ed invariato.

14. In corso di esecuzione del presente Accordo Quadro, l'AIFA si riserva la facoltà di richiedere all'Aggiudicatario l'estensione o la riduzione delle prestazioni pari al quinto del valore dell'Accordo Quadro.

15. E' esclusa qualsiasi forma di anticipazione del prezzo, ai sensi dell'art. 5 D.L. 28 marzo 1997 n. 79, convertito in L. 28 maggio 1997 n. 140.

16. Costituisce condizione essenziale per il pagamento delle fatture la piena conformità dei Servizi ai termini contrattuali e agli standard di qualità richiesti dall'AIFA nonché l'apposizione dell'attestazione di regolare esecuzione a cura del



Funzionario designato dal Dirigente competente.

17. L'AIFA procede alla sottoscrizione del presente *Accordo Quadro* ai sensi dell'art. 92, comma 3, del D. Lgs. n. 159/2011, sussistendone le condizioni. Tuttavia la corresponsione al *Fornitore contraente* del corrispettivo contrattuale resta subordinata all'esito degli accertamenti antimafia; nell'ipotesi di accertamenti positivi, il presente *Accordo Quadro* si intenderà risolto di diritto, salvo il diritto di AIFA al risarcimento del danno.

18. Il pagamento sarà effettuato dietro presentazione di regolare fattura la quale dovrà necessariamente recare il relativo CIG 6940681F23, essere intestata a: Agenzia Italiana del Farmaco, con sede legale in Roma, Via del Tritone n. 181 – 00187, C.F. n. 97345810580 – P.I. n. 08703841000.

19. Ai fini della fatturazione elettronica, si comunica che per l'AIFA il Codice Univoco Ufficio di IPA è il seguente: UFE1TR.

20. A partire dal 1° luglio 2017, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.L. 50/2017, l'AIFA rientra tra i soggetti per i quali è prevista l'estensione del meccanismo dello split payment in materia di scissione dei pagamenti. Pertanto le fatture emesse a far data dal 01 luglio 2017 dovranno essere inviate esclusivamente mediante sistema di interscambio codice univoco UFE1TR e con la dicitura IVA "Scissione dei pagamenti", nel caso contrario le fatture inviate con altre forme di trasmissione e con diciture IVA diverse da quella "scissione dei pagamenti" non saranno ritenute valide, pertanto rifiutate. Il suddetto meccanismo della scissione contabile non si applica ai fornitori che emettono fatture in:

- Reverse Charge;
- Regimi speciali IVA, come ad esempio per il regime monofase dell'editoria, il regime speciale relativo alle agenzie di viaggio e il regime del margine;

7/17  
AIFA

• Sono esclusi inoltre anche le piccole spese della PA quando il fornitore emette ricevuta fiscale o scontrino fiscale.

A partire dal 1 luglio 2017 ricadono nell'obbligo dell'emissione delle fatture alla PA con "scissione dei pagamenti" anche i lavoratori autonomi i quali subiscono in fase di fatturazione la trattenuta di ritenute d'imposta sul reddito.

21. Il pagamento, subordinato al rispetto di tutte le condizioni contrattuali e al positivo riscontro da parte dell'Agenzia che le prestazioni siano state rese secondo gli standard qualitativi e quantitativi contrattualmente richiesti, sarà effettuato entro 30 giorni dalla data di ricezione della fattura da parte AIFA.

22. Al fine di consentire il riscontro della fattura, contestualmente all'invio della fattura elettronica, il *Fornitore contraente* si obbliga ad inviare all'indirizzo pec: protocollo@aifa.mailcert.it un prospetto dettagliato con l'indicazione dei Servizi fatturati e dei relativi costi; detta pec dovrà avere il seguente oggetto: "Allegato a fattura n. , CIG n. , Fornitore ", riportante il numero della fattura cui si riferisce, il CIG del presente *Accordo Quadro* ed il nome del *Fornitore contraente*.

23. Ciascun pagamento sarà effettuato mediante bonifico bancario, sul conto corrente bancario dedicato intestato all'*Aggiudicatario*, come espressamente indicato nella dichiarazione allegata al presente *Accordo Quadro* sub n. 4, rilasciata dallo stesso, sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010 nella quale vengono, altresì, riportate le persone delegate ad operare sui suddetti conti correnti bancari.

24. L'*Aggiudicatario* si impegna a rendere note all'AIFA, con comunicazione scritta, eventuali variazioni del numero di conto corrente o dei soggetti abilitati a operare su tale conto, rimanendo, pertanto, esclusa ogni altra comunicazione con

qualunque altro mezzo. Fino a quando non sarà pervenuta tale comunicazione, i pagamenti effettuati sul numero di conto corrente di cui al precedente comma avranno effetto liberatorio per l'AIFA.

25. L'Aggiudicatario garantisce, inoltre, di assumere ed adempiere tutti gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010 e ss.mm.ii.

26. Ai sensi dell'art. 3, della L. 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii., costituisce causa di risoluzione del presente *Accordo Quadro* il mancato utilizzo da parte dell'Aggiudicatario del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni relative al presente *Accordo Quadro*.

27. Ai fini del rispetto delle prescrizioni contenute all'art. 30, comma 5, del D. Lgs. 50/2016, l'Aggiudicatario, nelle fatture emesse nel periodo di vigenza contrattuale nelle modalità sopra indicate, dovrà operare, sull'importo relativo alle prestazioni svolte, una decurtazione dello 0,50% e dare atto di tale decurtazione nel campo descrittivo del medesimo documento. Tale decurtazione comporterà una riduzione della base imponibile a tutti gli effetti di legge a cui l'Aggiudicatario è assoggettato, determinando l'effettivo importo oggetto di liquidazione. Nella fattura emessa a saldo della prestazione l'Aggiudicatario dovrà riportare nel campo descrittivo l'importo a saldo riferito all'ultima parte di prestazione svolta e la somma delle decurtazioni dello 0,50% fino ad allora operate nelle precedenti fatture emesse. Il totale degli importi descritti nel campo descrittivo della fattura a saldo costituirà la base imponibile oggetto di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della Stazione Appaltante del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del DURC regolare.

Art. 5 – Procedura di stipula dei contratti

1. L'Aggiudicatario si impegna ad attivare, su richiesta scritta dell'AIFA, una o più somministrazioni singole o plurime finalizzate a fronteggiare esigenze e situazioni di ordine amministrativo, tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, comunque riferibili all'ordinaria attività dell'Ente. In particolare l'AIFA, nel corso di validità del presente Accordo Quadro, provvederà a interpellare l'Aggiudicatario per stipulare contratti specifici secondo la procedura descritta nei commi che seguono.

2. L'AIFA, sulla base delle proprie esigenze, procederà preliminarmente a definire il fabbisogno presunto di personale in somministrazione che sarà oggetto del singolo contratto di somministrazione (indicazione delle categorie, dei profili professionali, delle quantità e dei periodi di impiego, ecc.), in ragione di quanto stabilito nel presente Accordo Quadro.

3. L'AIFA procederà poi all'invio di tale fabbisogno presunto all'Aggiudicatario; la richiesta potrà contenere elementi di completamento e maggiore specificazione rispetto a quanto previsto nel Capitolato Tecnico e nel presente Accordo Quadro.

4. L'AIFA procederà, previa analisi degli elementi di cui al comma che precede, all'affidamento del contratto specifico di somministrazione (anche a mezzo scambio di corrispondenza).

5. L'Aggiudicatario adempirà alle prescrizioni sopra richiamate compilando per ogni profilo professionale richiesto una scheda nella quale indicherà la retribuzione e i ratei dovuti ai lavoratori, il moltiplicatore offerto e la relativa tariffa conseguente l'applicazione del moltiplicatore, con l'indicazione dell'IVA dovuta sul margine d'agenzia.

6. L'AIFA procederà, di volta in volta, alla richiesta di singole forniture di lavoratori sulla base delle esigenze che si manifesteranno durante il periodo contrattuale,

secondo le procedure indicate nel presente articolo.

#### Art. 6 – Disciplina dei contratti

##### 1. Ciascun contratto specifico:

- a) determinerà il fabbisogno specifico presunto di lavoratori in somministrazione, con la specifica della categoria professionale, dei profili professionali, dei quantitativi e della tariffa oraria onnicomprensiva determinata compilando la scheda "modulo d'ordine";
- b) potrà prevedere penali contrattuali per i casi di ritardo o inadempimento contrattuale diverse e ulteriori rispetto a quelle di cui al *Capitolato Tecnico* e al presente *Accordo Quadro*, concordate tra le Parti;
- c) potrà prevedere ipotesi di risoluzione e/o di recesso aggiuntive e diverse da quelle di cui al *Capitolato Tecnico* e al presente *Accordo Quadro*, concordate tra le Parti;
- d) potrà prevedere modalità e termini di pagamento che verranno stabiliti nel rispetto della normativa vigente e, comunque, con riferimento ai secondi, non oltre 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura;
- e) prevedrà il rispetto degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro, secondo la normativa vigente;
- f) potrà prevedere esecuzione di verifiche ispettive e documentali in corso di fornitura;
- g) potrà prevedere, in ciascun specifico contratto, ulteriori prescrizioni relative alla riservatezza.

2. Con la stipula del contratto specifico l'Aggiudicatario si obbliga ad assicurare il personale somministrato contro gli infortuni e le malattie professionali previste dal D.P.R. n. 1124/1965 e successive modificazioni ed integrazioni ed è tenuta ad



adempire, in caso di infortuni, alle relative denunce.

3. La stipulazione dei contratti specifici avverrà secondo le prescrizioni previste dal *Capitolato Tecnico*, dal presente *Accordo Quadro* e dall'art. 33 del D.Lgs. n. 81/2015 e successive modificazioni ed integrazioni.

4. Le eventuali spese di registrazione saranno a carico della *Parte* che ne farà richiesta.

#### Art. 7 – Attivazione delle singole richieste di fornitura e requisiti del personale

1. Il ricorso alla somministrazione di lavoro temporaneo trova fondamento nella sussistenza di ragioni di carattere amministrativo, tecnico, sostitutivo, produttivo, organizzativo, comunque riferibili all'ordinaria attività, per il potenziamento delle attività proprie dell'A/FA, oppure per non pregiudicare il livello dei servizi erogati.

2. L'A/FA potrà ricorrere alla somministrazione per lo svolgimento di attività nell'ambito di programmi nazionali e internazionali di ricerca non fronteggiabili con il personale in servizio.

3. Il Servizio richiesto dovrà essere svolto con la massima cura e disciplina, in conformità a quanto previsto dal *Capitolato Tecnico*, dal presente *Accordo Quadro* e dalla normativa in materia e nel rispetto delle modalità sotto riportate.

4. L'A/FA procederà, sulla base delle effettive esigenze che si manifesteranno durante il periodo contrattuale, alla richiesta all'Aggiudicatario delle singole forniture di lavoro entro la data ultima di durata del presente *Accordo Quadro*.

5. Tali richieste dovranno essere formulate per iscritto e corredate, di norma, dalle seguenti informazioni:

a) la descrizione della professionalità richiesta;

b) la corrispondente categoria;

c) il settore di specializzazione e il grado di esperienza necessario;

d) le modalità e la durata della prestazione lavorativa richiesta;

e) i dati relativi alla posizione e al tasso INAIL applicato ai lavoratori inquadrati nel medesimo profilo;

f) eventuali ulteriori informazioni.

6. I prestatori di lavoro saranno adibiti alle mansioni previste per le corrispondenti qualifiche come da CCNL Comparto Ministeri e per le tipologie di utilizzo previste dalla vigente normativa in materia.

7. L'Aggiudicatario, a fronte di una "richiesta di fornitura", dovrà mettere a disposizione il personale idoneo allo svolgimento della mansione richiesta, all'esito della visita medica di cui all'art. 41 del D. lgs. 9 aprile 2008, n. 81, che resta a carico dell'AIFA.

8. Il personale somministrato dovrà essere già istruito e formato, a cura dell'Aggiudicatario, in relazione alle competenze richieste e ai rischi generici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, garantendo uno standard qualitativo e quantitativo di attività conforme a quanto richiesto dall'AIFA.

9. Il personale somministrato dovrà essere retribuito dall'Aggiudicatario con lo stesso trattamento economico previsto per il personale dipendente di pari livello dell'Ente utilizzatore, a parità di mansioni svolte.

#### Art. 8 – Compiti, obblighi e responsabilità dell'Aggiudicatario

1. L'Aggiudicatario è responsabile della ricerca, selezione, formazione e inserimento dei lavoratori temporanei da somministrare all'AIFA.

2. In particolare, sono compiti e responsabilità dell'Aggiudicatario:

a) fornire personale già istruito e formato, in relazione alle tipologie di attività da svolgere e sui rischi sul lavoro in generale, garantendo uno *standard* qualitativo e quantitativo di attività conforme a quanto richiesto;

b) aggiornare il personale temporaneo in servizio attraverso piani formativi periodici;

c) garantire la continuità della somministrazione per tutta la durata contrattuale;

d) stipulare separati contratti individuali di lavoro per ogni prestatore di lavoro temporaneo;

e) trasmettere all'AIFA, prima dell'inizio dell'attività e comunque non oltre 15 (quindici) giorni dalla stipulazione, copia del contratto individuale tra l'Aggiudicatario e il prestatore di lavoro temporaneo.

f) sostituire in caso di assenze improvvise, non programmabili o prolungate dal servizio del lavoratore temporaneo (oltre i 7 giorni) e/o dimissioni del lavoratore, detto personale, entro i successivi 3 (tre) giorni lavorativi dalla comunicazione dell'assenza, a meno che l'AIFA, a suo insindacabile giudizio, dichiari di non volersi avvalere della sostituzione. Nei casi di sostituzione rientra anche lo stato di gravidanza del prestatore di lavoro.

3. L'AIFA potrà richiedere in qualsiasi momento all'Aggiudicatario l'esibizione del libro matricola o documentazione analoga, del modello DM 10, delle buste paga e di ogni altra documentazione obbligatoria per legge.

4. Qualora da tali documenti l'Aggiudicatario risulti non in regola con gli obblighi di cui sopra, l'AIFA potrà procedere alla risoluzione dell'Accordo Quadro e all'affidamento del Servizio al concorrente che segue in graduatoria. Alla parte inadempiente potranno essere addebitate le maggiori spese sostenute.

5. L'informazione e la formazione in materia di salute e sicurezza ai sensi dell'art. 37 del D.lgs. n. 81/2008 verrà erogata al personale somministrato dall'AIFA; l'onere per tale formazione sarà a carico dell'Aggiudicatario e avrà il costo di 50,00 €/persona.

**Art. 9 - Obblighi dell'Aggiudicatario derivanti da normative specifiche**

1. L'Aggiudicatario si impegna - per tutta la durata dell'Accordo Quadro - al rispetto dei requisiti previsti dalle normative vigenti relative all'attività di somministrazione di lavoro temporaneo e comunque a dotarsi e mantenere idonea capacità tecnica, economica, organizzativa, nonché a sottoscrivere tutti gli atti e a effettuare tutte le comunicazioni necessarie per assumere tale veste.
2. L'Aggiudicatario si impegna altresì a documentare in ogni momento, a semplice richiesta dell'AIFA, il completo rispetto delle normative o disposizioni amministrative che regolano le attività affidategli e comunque a comunicare tempestivamente all'AIFA ogni variazione della propria attività o vicenda che possa comportare il venir meno o la revoca delle previste autorizzazioni da parte delle autorità competenti o la perdita dei requisiti di legge.
3. Resta inteso che i prescritti requisiti dovranno permanere in essere per tutta la durata dell'Accordo Quadro.

**Art. 10 - Modalità generali di esecuzione del servizio**

1. L'Aggiudicatario - fermi i livelli di servizio specificamente previsti nel Capitolato Tecnico - si obbliga ad adempiere alle obbligazioni a suo carico con la massima diligenza, secondo elevati livelli di professionalità e in conformità a qualsivoglia disposizione di legge, amministrativa e/o regolamentare connessa all'esecuzione del Servizio.
2. Nell'esecuzione delle prestazioni richieste, l'Aggiudicatario si impegna ad attenersi alle disposizioni che potranno rendersi necessarie, di volta in volta, al fine di garantire all'AIFA il miglior coordinamento possibile con eventuali altri fornitori di servizi complementari e/o accessori al Servizio prestato dall'Aggiudicatario.
3. Il Fornitore contraente si impegna a documentare in ogni momento, a semplice

richiesta dell'AIFA, il completo rispetto delle normative o disposizioni amministrative che regolano le attività affidategli e comunque a comunicare tempestivamente all'AIFA ogni variazione della propria attività o vicenda che possa comportare il venir meno o la revoca delle previste autorizzazioni da parte delle autorità competenti o la perdita dei requisiti di legge, i quali dovranno permanere in essere per tutta la durata dell'Accordo Quadro.

4. Il Fornitore contraente non potrà apportare variazioni alle modalità di esecuzione dei Servizi indicate nell'Accordo Quadro e nel Capitolato Tecnico, salvo specifica richiesta dell'AIFA.

5. Il Fornitore contraente si impegna a prestare un servizio di elevata qualità rispetto agli standard di mercato, assicurando, comunque, per l'intera durata dell'Accordo Quadro, il mantenimento del livello delle attività e il rispetto della tempistica pianificata, tali da garantire il raggiungimento degli obiettivi indicati.

6. Il Fornitore contraente dovrà attenersi alle disposizioni fornite dall'Ufficio "Reclutamento e formazione, incarichi e rapporti di lavoro flessibile" dell'AIFA, concordando ogni specifica attività con la persona incaricata dall'AIFA, di cui al successivo art. 13 comma 1.

7. Nell'esecuzione di tali prestazioni, l'Aggiudicatario si impegna ad attenersi alle disposizioni e ulteriori attività accessorie che potranno rendersi necessarie, di volta in volta, al fine di garantire all'AIFA il miglior coordinamento possibile con eventuali fornitori di servizi complementari e/o accessori ai Servizi prestati dall'Aggiudicatario.

#### Art. 11 - Responsabilità e oneri a carico dell'AIFA

1. L'AIFA si obbliga a:

a) comunicare all'Aggiudicatario i trattamenti normativi e retributivi per la figura

professionale corrispondente al prestatore di lavoro temporaneo, nonché le eventuali differenze maturate nel corso di ciascuna mensilità o del minor periodo di durata del rapporto lavorativo per ogni lavoratore temporaneo utilizzato;

b) corrispondere all'Aggiudicatario il compenso per il servizio nella misura determinata nell'offerta ed effettivamente resa dal lavoratore temporaneo, gli straordinari ove espressamente richiesti/autorizzati e le festività nazionali previste per legge escluse le domeniche, con esclusione di ulteriori eventuali assenze del lavoratore (es. per malattia ed infortunio, congedi, permessi o congedi straordinari che sono a rischio dell'Agenzia e pertanto compresi nella TARIFFA ORARIA OFFERTA). L'Aggiudicatario dovrà comunque retribuire regolarmente il lavoratore assente per giustificato motivo;

c) versare direttamente, in caso di inadempimento dell'Aggiudicatario, al prestatore di lavoro temporaneo e/o all'Ente previdenziale, le retribuzioni e i contributi dovuti, restando comunque salva l'azione di rivalsa verso l'Aggiudicatario, anche mediante escussione della fideiussione di cui all'art. 8 che precede;

d) adottare tutte le misure di sicurezza e osservare nei confronti dei lavoratori somministrati gli obblighi di sorveglianza sanitaria, prevenzione, protezione e di informazione in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008.

#### Art. 12 - Continuità operativa

1. L'Aggiudicatario si impegna a porre e a mantenere in essere piani e strumenti di continuità operativa, che consentano di prestare i servizi anche al verificarsi di eventi eccezionali.

2. Qualora intervenissero dei motivi ostativi alla prestazione dei servizi da parte dell'Aggiudicatario, questi dovrà darne immediata notizia per iscritto all'AIFA,

Indicando le motivazioni specifiche di detto inadempimento, adoperandosi a corrispondere all'AIFA le penali previsti al seguente art. 17.

**Art. 13 - Direttore dell'esecuzione dell'Accordo Quadro e Responsabile Coordinatore**

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 101 del D. Lgs. n. 50/2016, AIFA nomina quale proprio Direttore dell'esecuzione dell'Accordo Quadro, incaricato di monitorare sulla corretta esecuzione dei Servizi, il dott. Alessandro Milonis.

2. Il Fornitore contraente nomina quale proprio Responsabile coordinatore dei Servizi la dott.ssa Patrizia Zaccaria la quale dovrà, tra l'altro, operare da interlocutore privilegiato dell'AIFA per tutti gli aspetti inerenti i Servizi, gestire e coordinare la corretta esecuzione dei Servizi da parte del Fornitore contraente.

**Art. 14 - Obblighi relativi alla sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro**

1. L'esecuzione delle attività costituenti l'oggetto dell'Accordo Quadro dovrà avvenire nel rispetto dei requisiti in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro stabiliti dalla normativa nazionale e, in particolare dal D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., dalla normativa comunitaria vigente, nonché dalla normativa nazionale e comunitaria che dovesse intervenire nel corso dell'esecuzione del presente Accordo Quadro.

**Art. 15 - Responsabilità Civile e Polizza Assicurativa**

1. Il Fornitore contraente assume in proprio ogni responsabilità per infortuni o danni eventualmente subiti da persone e/o cose, sia dell'AIFA che di terzi, in dipendenza di azioni od omissioni, colpose o dolose, comunque connesse all'esecuzione dei Servizi o comunque ad essi riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

2. Il Fornitore contraente assume l'onere di tenere indenne e, nel caso, risarcire

F.P.M.

l'AIFA per ogni eventuale pregiudizio e/o danno che dovesse subire a seguito di qualsiasi azione e/o pretesa proposta o avanzata nei suoi confronti da parte di terzi per infortuni o danni arrecati a persone e/o cose in relazione allo svolgimento dei Servizi.

3. L'Aggiudicatario solleva l'AIFA da qualsiasi responsabilità derivante dall'inadempimento delle proprie obbligazioni quale datore di lavoro, relativamente alle normative di previdenza sociale, salute e sicurezza, assicurazioni obbligatorie o di qualsiasi altra normativa in vigore.

4. Resta ferma l'intera responsabilità del Fornitore contraente per i danni non coperti dalla cauzione di cui al successivo art. 16 o per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali previsti in polizza la quale non costituisce un limite al risarcimento dei danni.

5. Le disposizioni contenute nel presente articolo si rivolgono unicamente ai dipendenti diretti della Agenzia per il Lavoro impiegati nella gestione della commessa.

#### Art. 16 - Cauzione

1. All'atto della stipula, l'Aggiudicatario produce idoneo documento comprovante la prestazione della cauzione definitiva, secondo le modalità di cui all'art.103 del D.Lgs. n. 50/2016, allegata al presente Accordo Quadro sub. 6.

2. La cauzione, valida fino alla scadenza dell'Accordo Quadro e comunque non svincolabile sino al completo adempimento delle obbligazioni dell'Aggiudicatario ivi incluso il pagamento delle penali, è prestata per un importo esente da IVA di euro 115.657,55 (centoquindimilaseicentocinquantasette/55), pari al 10 % del valore del servizio di cui all'art. 4 del presente Accordo Quadro, ridotto nelle ipotesi indicate dall'art. 93, comma 7 del Codice, per le percentuali ivi indicate non cumulabili tra



loro.

3. Detta cauzione viene prestata dal *Fornitore contraente* a garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali e verrà svincolata al termine dell'*Accordo Quadro*, previa verifica dell'esatto adempimento da parte del *Fornitore contraente* di tutte le obbligazioni contrattuali.

4. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi, per effetto di quanto disposto dall'*Accordo Quadro* (es. a seguito dell'applicazione delle penali), essa dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 (dieci) giorni da quello in cui l'*AIFA* avrà reso noto al *Fornitore contraente* l'avvenuta riduzione. In caso di mancata reintegrazione nel termine suddetto, l'*Accordo Quadro* si intenderà risolto di diritto in danno del *Fornitore contraente*, salvo il diritto al risarcimento del danno subito dall'*AIFA*.

#### Art. 17 – Penali

1. In caso di inosservanza delle obbligazioni assunte in forza dei contratti specifici che saranno sottoscritti tra l'*AIFA* e l'*Aggiudicatario* o di non puntuale adempimento delle stesse che non comporti, per la loro gravità, immediata risoluzione dell'*Accordo Quadro*, l'*AIFA* contesterà al *Fornitore contraente* mediante lettera a mezzo PEC le inadempienze riscontrate e assegnerà un termine non inferiore a 5 (cinque) giorni per la presentazione di controdeduzioni scritte.

2. L'*Aggiudicatario* incorre nelle penalità previste dal presente articolo in caso di inadempienza e per ritardo nelle prestazioni dovute, e non potranno trovare applicazione ove dipendenti da cause non imputabili all'*Aggiudicatario* ovvero da causa di forza maggiore.

3. In particolare, l'*AIFA* potrà applicare le seguenti penali con riferimento a ciascuna infrazione riscontrata:

21

a) Ritardo di presa in servizio del lavoratore: € 200,00 (duecento/00) per ogni giorno di ritardo rispetto al giorno concordato con l'Aggiudicatario;

b) Ritardo nella risposta alla richiesta di fornitura: € 200,00 (duecento/00), per ogni giorno di ritardo;

c) Inadempienze diverse da quelle sopra citate, quali modifiche non concordate e altre analoghe o similari (es. mancata fornitura di profili professionali richiesti): da € 100,00 (cento/00) a € 500,00 (cinquecento/00) in relazione all'entità delle inadempienze;

d) Mancata applicazione delle norme in materia d'inquadramento giuridico, retributiva, contributiva, assistenziale, previdenziale, assicurativa e antinfortunistica nei confronti dei prestatori di lavoro temporaneo: la prima infrazione comporta una penale di € 500,00 (cinquecento/00) per singolo addetto; la seconda infrazione comporta la risoluzione dell'Accordo Quadro ai sensi dell'art. 1456 del c.c..

4. L'importo delle penali non potrà superare il 10% dell'importo complessivo dell'Accordo Quadro, fatto comunque salvo il risarcimento del maggiore danno. Ove l'importo delle penali applicate raggiunga poi il limite del 10% dell'importo dell'Accordo Quadro, l'AIFA potrà risolvere l'Accordo Quadro per grave inadempimento.

5. L'incameramento di quanto dovuto a titolo di penale avverrà, in via prioritaria, mediante ritenuta sulle somme spettanti all'Aggiudicatario in esecuzione dei singoli contratti o a qualsiasi altro titolo dovute o sulla cauzione definitiva se queste bastano.

6. Qualora la penale fosse detratta dalla cauzione, l'Aggiudicatario dovrà provvedere alla rifusione della stessa nel suo originario ammontare.

7. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera

in nessun caso il *Fornitore contraente* dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale, fatta salva la facoltà per l'*AIFA* di risolvere l'*Accordo Quadro* nei casi in cui questo è consentito.

8. Il *Fornitore contraente* prende atto che l'applicazione delle penali previste nel presente articolo non preclude il diritto dell'*AIFA* a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

9. In ogni caso, l'*AIFA* si riserva la facoltà di far eseguire da altri le prestazioni non regolarmente eseguite, imputando al *Fornitore contraente* i relativi costi.

#### Art. 18 – Recesso unilaterale dall'*Accordo Quadro*

1. L'*AIFA* ha la facoltà di recedere dal presente *Accordo Quadro*, nelle seguenti ipotesi:

a) l'*AIFA* potrà in qualunque momento recedere dall'*Accordo Quadro*, per giusta causa qualora intervengano trasformazioni di natura tecnico-organizzative rilevanti ai fini e agli scopi dei servizi oggetto del presente *Accordo Quadro* nonché per motivi di interesse pubblico, che saranno specificatamente motivati nel provvedimento di recesso dall'*Accordo Quadro*, dandone semplice preavviso al *Fornitore contraente*, almeno 30 giorni prima, mediante comunicazione scritta inviata a mezzo PEC.

b) L'*AIFA* potrà comunque recedere, in qualsiasi tempo, ai sensi dell'art. 1, comma 13 del D.L. 6 luglio 2012 n. 95, qualora i parametri delle convenzioni stipulate da CONSIP successivamente all'aggiudicazione della presente procedura di gara, siano migliorativi rispetto a quelli dell'*Accordo Quadro* stipulato con l'*Aggiudicatario*, e lo stesso non acconsenta ad una modifica.

c) Qualora taluno dei componenti l'organo d'amministrazione o l'amministratore

delegato o il Direttore Generale o altro responsabile dell'Aggiudicatario siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la pubblica amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, l'AIFA ha diritto di recedere dal presente *Accordo Quadro* in qualsiasi momento e qualsiasi sia il suo stato di esecuzione, senza onere di preavviso.

2. In tutti i casi di recesso, l'Aggiudicatario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, a far data dalla data di efficacia del recesso, assicurandosi che tale cessazione non comporti alcun danno all'AIFA.

3. In tutti i casi, salvo quanto disposto dalla normativa vigente, nei casi di recesso, fermo restando il diritto dell'Aggiudicatario al pagamento delle prestazioni già rese, nessun indennizzo è dovuto all'Aggiudicatario medesimo (quale, a titolo esemplificativo, il Margine di Agenzia).

4. In tutti i casi di recesso l'Aggiudicatario rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, a ogni ulteriore compenso e/o rimborso, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 c.c..

#### Art. 19 – Risoluzione dell'Accordo Quadro

1. L'AIFA avrà facoltà, previa comunicazione scritta da inviare al *Fornitore contraente* a mezzo PEC, di risolvere il presente *Accordo Quadro* ai sensi dell'art. 1456 del c.c., a tutti gli effetti di legge, nelle seguenti ipotesi:

a) in caso di cessione del presente *Accordo Quadro* o dei *Servizi* o dei contratti specifici o del credito ovvero in caso di subappalto non autorizzato o autorizzabile da parte dell'AIFA;

b) in caso di mancata comunicazione di cessione dell'impresa;

c) in caso di mancata comunicazione di ogni variazione della propria attività o

vicenda che possa comportare il venir meno o la revoca delle previste

autorizzazioni da parte delle autorità competenti o la perdita dei requisiti di legge, i

quali dovranno permanere in essere per tutta la durata dell'Accordo Quadro;

d) in caso di recidiva nelle inadempienze per le quali siano state applicate almeno

tre penalità di cui all'art. 17 del presente Accordo Quadro;

e) in caso di inadempimento agli obblighi contrattuali, quali a titolo meramente

esemplificativo il mancato adempimento degli obblighi contributivi, previdenziali,

assicurativi e di tutela della salute e della sicurezza nei confronti del personale

dipendente. In particolare l'inadempimento verrà contestato per iscritto mediante

lettera inviata a mezzo PEC, con la quale viene chiesta la cessazione

dell'inadempimento, indirizzata dall'AIFA all'Aggiudicatario, il quale ultimo è tenuto

a comunicare le proprie giustificazioni nel termine massimo di massimo di 5

(cinque) giorni lavorativi dal ricevimento della stessa lettera.

In caso di mancata ottemperanza alla richiesta di cessazione dell'inadempimento

ovvero in caso di reiterato inadempimento da parte dell'Aggiudicatario anche a uno

solo degli obblighi assunti con il presente Accordo Quadro e con i singoli contratti

specifici, nonché con gli eventuali atti aggiuntivi e/o modificativi, l'AIFA avrà facoltà

di interrompere ipso iure il corso dell'intero Accordo Quadro e dei singoli contratti

specifici, mediante comunicazione da notificarsi a mezzo PEC, nonché di procedere

all'esecuzione in danno dell'Aggiudicatario, salvo il diritto dell'AIFA al risarcimento

dell'eventuale maggior danno.

f) nel caso, durante il rapporto contrattuale, emergano nei confronti

dell'Aggiudicatario le condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare

pubbliche previste dall'articolo 80, del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. e da qualsiasi altra

disposizione legislativa e regolamentare.

L'AIFA procede alla sottoscrizione del presente *Accordo Quadro* ai sensi dell'art. 92, comma 3, del D. Lgs. n. 159/2011, sussistendone le condizioni, nell'ipotesi di accertamenti positivi, il presente *Accordo Quadro* si intenderà risolto di diritto, fatto salvo quanto indicato all'art. 4 comma 7 che precede e in ogni caso salvo il diritto di AIFA al risarcimento del danno.

g) in caso di violazione degli obblighi di segretezza e/o riservatezza ovvero degli obblighi connessi al Trattamento e protezione dei dati personali, secondo quanto previsto ai successivi artt. 14 e 15.

h) in caso di violazione degli obblighi di cui al D.P.R 16 aprile 2013, n. 62 e di tutto quanto in appresso indicato. In particolare l'*Aggiudicatario* dichiara di aver preso visione - sul sito Istituzionale dell'AIFA [www.agenziafarmaco.gov.it](http://www.agenziafarmaco.gov.it), alla voce Attività>Affari Amministrativi>Codice disciplinare e codice di condotta - di quanto disposto dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, Regolamento recante Codice di comportamento dei dipendenti pubblici nonché dal Codice di comportamento integrativo emesso dall'AIFA. Ai sensi dell'art. 2, comma 3 del D.P.R. citato,

l'*Aggiudicatario* si impegna a osservare e a far osservare ai propri dipendenti/incaricati/fornitori/collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta ivi previsti, impegnandosi a trasmettere copia dello stesso ai propri dipendenti/incaricati/fornitori/collaboratori a qualsiasi titolo. La violazione degli obblighi di cui al D.P.R 16 aprile 2013, n. 62 e di tutto quanto sopra, può costituire causa di risoluzione dei singoli contratti specifici a insindacabile giudizio dell'AIFA.

In particolare l'AIFA, verificata l'eventuale violazione, contesterà per iscritto al Fornitore il fatto, assegnando un termine non superiore a 10 (dieci) giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o

risultassero non accoglibili, l'AIFA procederà alla risoluzione del presente *Accordo*

*Quadro*.

2. Per qualsiasi ragione si addivenga alla risoluzione del presente *Accordo Quadro*, il *Fornitore contraente*, oltre all'immediata perdita della cauzione a titolo di penale, sarà tenuto al rigoroso risarcimento di tutti i danni diretti e indiretti e alle maggiori spese alle quali l'AIFA dovrà andare incontro per il rimanente periodo contrattuale, fatta salva la facoltà di AIFA di affidare l'appalto a terzi in danno al *Fornitore contraente* e salva l'applicazione di penali ed impregiudicata ogni eventuale azione in sede penale.

**Art. 20 - Divieto di cessione dell'Accordo Quadro, dei Servizi e del credito -**

**Disciplina del Subappalto**

1. E' fatto divieto all'*Aggiudicatario* di cedere, a qualsiasi titolo, il presente *Accordo Quadro* a pena di nullità della cessione stessa.

2. È fatto assoluto divieto al *Fornitore contraente* di cedere l'esecuzione, anche parziale, dei *Servizi*.

3. La cessione dei crediti è regolata dall'art. 106, comma 13, del D. Lgs. n. 50/2016. In ogni caso l'AIFA non accetta preventivamente la cessione da parte del *Fornitore contraente* di tutti o parte dei crediti che devono venire a maturazione per effetto della stipula del presente *Contratto*.

4. Il mancato rispetto degli obblighi di cui ai precedenti commi comporterà l'incameramento della cauzione di cui al precedente art. 16 e la facoltà per l'AIFA di risolvere il presente *Accordo Quadro*, fatto salvo il risarcimento di eventuali maggiori danni.

5. È inoltre fatto divieto all'*Aggiudicatario* di subappaltare, in tutto o in parte, i *Servizi* oggetto di affidamento ove non previsto in sede di Offerta

728  
dall'Aggiudicatario, pena l'immediata risoluzione dell'Accordo Quadro e l'incameramento della cauzione di cui al precedente art. 16.

6. In ogni caso è fatto divieto all'Aggiudicatario di subappaltare, in tutto o in parte, i servizi oggetto di affidamento, senza il preventivo consenso scritto dell'AIFA, pena l'immediata risoluzione dell'Accordo Quadro e l'incameramento della cauzione definitiva di cui al precedente art. 16, fermo restando il diritto per l'eventuale risarcimento del danno.

7. Salvi i casi di cui all'art. 105 comma 13 del D. Lgs. n. 50/2016, l'AIFA non provvederà al pagamento diretto del subappaltatore/i e i pagamenti verranno effettuati all'appaltatore.

8. Per tutto quanto non espressamente previsto si rimanda alla disciplina di cui all'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016.

#### **Art. 21 - Obbligo di segretezza e/o riservatezza e Conflitto d'interessi**

1. Il *Fornitore contraente* si impegna a mantenere la massima RISERVATEZZA in merito ai documenti, informazioni, notizie e modalità organizzative e operative relative all'AIFA che possano costituire oggetto di trattamento in esecuzione dei Servizi oggetto dell'Accordo Quadro, con divieto di divulgazione e utilizzo in alcun modo e a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente connessi con l'esecuzione dell'Accordo Quadro, impegnandosi, altresì, a non eseguire o permettere che altri eseguano copie, estratti, note o elaborazioni di atti di qualsiasi genere di cui sia venuto in possesso in ragione dell'incarico ad esso conferito con il presente Accordo Quadro.

2. Il *Fornitore contraente* si impegna ad adottare tutte le misure volte a garantire la massima riservatezza delle informazioni di cui venisse a conoscenza nell'espletamento dell'incarico. In merito il *Fornitore contraente* dovrà richiamare



l'attenzione dei propri dipendenti e dei propri incaricati che comunque collaborino a qualsiasi titolo all'esecuzione delle prestazioni di cui al presente *Accordo Quadro*, su quanto disposto dall'art. 326 del codice penale in merito alla violazione o all'uso illegittimo di notizie riservate. In particolare il *Fornitore contraente* si impegna a diffidare i propri dipendenti e i propri incaricati come sopra descritti, alla più rigorosa osservanza del segreto d'ufficio, in conformità a quanto previsto dalle norme in materia e a far mantenere riservate le informazioni di cui i medesimi venissero a conoscenza, ai sensi dell'art. 2105 del codice civile.

E' fatto obbligo all'*Aggiudicatario*, ai propri dipendenti ed ai propri incaricati di compilare e firmare l'apposito modulo "Dichiarazione di riservatezza" predisposto dall'*AIFA* per le Imprese terze, allegato al presente *Accordo Quadro* sub n. 7.

3. In caso di ripetuta e perdurante inosservanza agli obblighi di segretezza e/o riservatezza, l'*AIFA*, previa contestazione all'*Aggiudicatario* delle infrazioni agli obblighi di riservatezza e/o segretezza, avrà facoltà di dichiarare risolto il presente *Accordo Quadro*, fermo restando che l'*Aggiudicatario* sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'*AIFA*.

4. Le *Parti*, altresì, adotteranno tutti i provvedimenti necessari per prevenire situazioni che possano determinare CONFLITTI DI INTERESSE, compromettendo l'imparzialità e l'obiettività nell'esecuzione dell'*Accordo Quadro*.

5. Nel caso in cui tale conflitto d'interessi si manifesti, l'*AIFA* adotterà immediatamente tutti i provvedimenti ritenuti a proprio insindacabile giudizio necessari a porvi rimedio, senza che l'*Aggiudicatario* possa opporvisi.

#### Art. 22 - Diritti sindacali

1. Ai lavoratori in somministrazione sono riconosciute le libertà e attività sindacali di cui alla L. 20 maggio 1970, n. 300 e s.m.i e di partecipazione alle assemblee del



personale dipendente.

2. Sono riconosciuti altresì i diritti sindacali previsti dal CCNL vigente.

#### Art. 23 - Trattamento e protezione dei dati personali


1. Le Parti prendono atto che i dati personali inseriti nel presente *Accordo Quadro* nonché quelli oggetto di trattamento nell'espletamento dei Servizi, rientrano nell'ambito di applicazione del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Con la sottoscrizione del presente *Accordo Quadro*, le Parti dichiarano che i dati personali forniti sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

2. L'Aggiudicatario presta il consenso alla pubblicazione dei dati ai sensi del D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle P.A.", nonché dell'art. 32 della legge n. 190/2012, "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella P.A.". Pertanto, l'Aggiudicatario acconsente espressamente al trattamento e alla pubblicazione sul sito internet della scrivente AIFA dei dati relativi alla presente procedura di gara e al presente *Accordo Quadro*.

Art. 24 - Obblighi e responsabilità dell'Aggiudicatario nei confronti del personale utilizzato per l'esecuzione del presente *Accordo Quadro*

1. L'Aggiudicatario si impegna ad eseguire le obbligazioni previste a suo carico, utilizzando esclusivamente proprio personale legato all'Aggiudicatario da un rapporto di lavoro per l'intera durata del rapporto contrattuale in possesso della



necessaria competenza, esperienza e qualificazione professionale.

2. Il *Fornitore contraente* si impegna, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi, ad ottemperare a tutti gli obblighi verso il proprio personale, derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché dei contratti collettivi di lavoro.

3. L'*Aggiudicatario* si impegna a corrispondere al personale utilizzato nell'esecuzione dei *Servizi* un trattamento economico, normativo, previdenziale, assistenziale ed assicurativo non inferiore a quello previsto nelle vigenti leggi, regolamenti o accordi collettivi applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni dell'*Accordo Quadro* e, in genere, da ogni altro *Accordo Quadro* collettivo di lavoro successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località; ciò anche nel caso che il *Fornitore contraente* non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda o, comunque, non sia più ad esse associato. Il *Fornitore contraente* si obbliga a mantenere l'applicazione dei suindicati contratti collettivi di lavoro anche dopo la loro scadenza e fino al loro rinnovo.

4. Ai sensi dell'art. 30, comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale, l'*AIFA* invita per iscritto l'*Aggiudicatario*, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, l'*AIFA* procederà a pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'*Aggiudicatario* ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'art. 105 comma 13 del D. Lgs. n. 50/2016.

5. Resta inteso che rimarranno a carico esclusivo dell'*Aggiudicatario* tutti gli



obblighi relativi al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali e delle eventuali differenze retributive, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro ed agli eventuali danni arrecati a terzi, nonché ogni altro onere derivante dall'inosservanza di disposizioni di legge e/o provvedimenti amministrativi relativi alle attività svolte presso l'Agenzia Italiana del Farmaco dall'Aggiudicatario, nessuna esclusa.

6. Le Parti convengono espressamente sin da ora che l'Aggiudicatario manlevi e tenga indenne l'AIFA in relazione a qualsivoglia pretesa, richiesta, o azione, anche stragiudiziale, che dovesse essere avanzata dal personale utilizzato dall'Aggiudicatario, dagli enti previdenziali o da qualunque soggetto terzo in dipendenza dell'esecuzione dei singoli Servizi ed in relazione all'applicazione o mancata applicazione delle normative di cui al presente articolo. L'Aggiudicatario sarà, inoltre, tenuto a fornire all'AIFA ogni informazione e documentazione necessaria alla verifica del rispetto degli obblighi di cui al presente articolo, in particolare precisando (e all'occorrenza documentando) la posizione INPS/INAIL del personale impiegato.

7. In ogni caso, l'Aggiudicatario manleverà e terrà indenne integralmente AIFA in relazione a qualsivoglia danno cagionato da propri dipendenti, consulenti, o fornitori nello svolgimento dei Servizi.

3. In nessun caso il personale impiegato per l'esecuzione dei Servizi oggetto del presente Accordo Quadro potrà essere considerato personale dipendente dell'AIFA.

4. L'Aggiudicatario sarà ritenuto responsabile dell'osservanza da parte dei propri dipendenti delle disposizioni di ordine interno emanate dall'AIFA.

#### Art. 25 - Foro competente

1. Per ogni controversia che dovesse insorgere tra le Parti circa la validità,



l'esecuzione, la risoluzione e l'interpretazione del presente *Accordo Quadro*, sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

#### Art. 26 - Oneri fiscali e spese contrattuali

1. Sono a carico del *Fornitore contraente* tutti gli oneri fiscali e le spese contrattuali, ad eccezione di quelle che per legge competono all'*AIFA*.

2. A tal fine, il *Fornitore contraente* dichiara che le prestazioni contrattuali sono effettuate nell'esercizio d'impresa e che trattasi di operazioni imponibili non esenti dall'imposta sul valore aggiunto che il *Fornitore contraente* è tenuto a versare con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/1972 e s.m.i..

3. Conseguentemente all'*Accordo Quadro* dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

4. Ai sensi dell'art. 2 della Tariffa, Parte Prima, allegata al DPR n. 642/1972 il presente *Accordo Quadro* è, altresì, assoggettato ad imposta di bollo, posta dall'art. 8 del citato DPR n. 642/1972 a carico del *Fornitore contraente*.

5. Il versamento dell'imposta di registro e dell'imposta di bollo verrà effettuato a cura dell'Ufficiale Rogante dell'*AIFA*, il *Fornitore* provvederà al rimborso dei relativi importi anticipati dall'*Aifa* a mezzo bonifico sul c/c che l'*AIFA* indicherà con separata comunicazione.

#### Allegati all'*Accordo Quadro*:

1. Disciplinare e Bando di gara;
2. Capitolato Tecnico;
3. Offerta Economica dell'Aggiudicatario e relativo Giustificativo;
4. Dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
5. Copia polizza assicurativa a copertura dei rischi della Responsabilità Civile Terzi (RCT);

6. Cauzione definitiva;

7. n. 1 Dichiarazione di riservatezza da parte di Imprese terze;

Tutti i sopraelencati allegati sono già presenti agli atti dell'Agenzia Italiana del Farmaco in quanto parte integrante dell'Accordo Quadro; pertanto gli stessi non vengono presentati per gli adempimenti registrativi.

Il presente Accordo Quadro consta di una una Premessa, articolata in 5 (cinque) punti, di 26 (ventisei) articoli e di 7 (sette) allegati. E' composto di 40 (quaranta) pagine complessive ed è redatto in modalità elettronica ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016.

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

ORIENTA SpA

Mario Giovanni Melazzini

Giuseppe Biazza

Il sottoscritto, in qualità di rappresentante legale p.t. munito dei necessari poteri, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole del presente Accordo Quadro e dei documenti in atti richiamati nel presente Accordo Quadro. Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il sottoscritto dichiara di accettare tutte le condizioni e i patti contenuti nel presente Accordo Quadro e di aver particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole. In particolare, dichiara di approvare specificatamente le clausole e le condizioni di seguito elencate:

Art. 1 - Valore delle premesse e degli allegati e norme regolatrici

Art. 2 - Oggetto dell'Accordo Quadro

Art. 3 - Durata dell'Accordo Quadro

Art. 4 - Corrispettivo, Fatturazione e modalità di pagamento

Art. 5 - Procedura di stipula dei contratti



Art. 6 – Disciplina dei contratti

Art. 7 – Attivazione delle singole richieste di fornitura e requisiti del personale

Art. 8 – Compiti, obblighi e responsabilità dell'Aggiudicatario

Art. 9 - Obblighi dell'Aggiudicatario derivanti da normative specifiche

Art. 10 - Modalità generali di esecuzione del servizio

Art. 11 – Responsabilità e oneri a carico dell'AIFA

Art. 12 – Continuità operativa

Art. 13 – Direttore dell'esecuzione dell'Accordo Quadro e Responsabile

Coordinatore

Art. 14 – Obblighi relativi alla sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro

Art. 15 - Responsabilità Civile e Polizza Assicurativa

Art. 16 - Cauzione

Art. 17 – Penali

Art. 18 – Recesso unilaterale dall'Accordo Quadro

Art. 19 – Risoluzione dall'Accordo Quadro

Art. 20 - Divieto di cessione dell'Accordo Quadro, dei Servizi e del credito. –

Disciplina del Subappalto

Art. 21 - Obbligo di segretezza e/o riservatezza e Conflitto d'interessi

Art. 22 – Diritti sindacali

Art. 23 - Trattamento e protezione dei dati personali

Art. 24 - Obblighi e responsabilità dell'Aggiudicatario nei confronti del personale

utilizzato per l'esecuzione del presente Accordo Quadro

Art. 25 - Foro competente

Art. 26 - Oneri fiscali e spese contrattuali

ORIENTA SpA

Giuseppe Bionzo

Il presente *Accordo Quadro*, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti, dinnanzi a me Ufficiale Rogante, con modalità elettronica consistente, ai sensi dell'articolo 52 bis della L. n. 89/1913, introdotto dal D.Lgs. n. 110/2010, nell'apposizione della firma autografa e nella successiva acquisizione digitale mediante scansione ottica dell'atto sottoscritto.

In presenza delle parti, io Ufficiale Rogante ho firmato, con firma digitale, il presente documento informatico in formato pdf.

Letto, firmato e sottoscritto digitalmente

L'UFFICIALE ROGANTE

Francesco Clementi



E' copia conforme all'originale  
composta di n. 40..... fogli.  
Il presente documento è stato  
firmato digitalmente in data  
21/07/2017  
Roma li 21/07/2017

IL FUNZIONARIO

*Francesco Clementi*